

Assegno di maternità dello Stato

 [Aggiungi ai preferiti](#)

Il servizio permette di presentare la domanda per ricevere l'Assegno di maternità dello Stato per genitori, adottanti o affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Utilizza il servizio

Rivolto a:

Categorie Genitori

Cassa di appartenenza -

Età -

Pubblicazione: 3 aprile 2017 **Ultimo aggiornamento:** 11 settembre 2023

Cos'è

L'Assegno di maternità **per lavori atipici e discontinui**, chiamato anche **Assegno di maternità dello Stato**, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

A chi è rivolto

L'Assegno di maternità dello Stato spetta:

- alla **madre**, anche adottante;
- al **padre**, anche adottante;
- agli **affidatari** preadottivi;
- all'**adottante** non coniugato;
- al **coniuge** della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- agli **affidatari (non preadottivi)**, nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori;
- al **legale rappresentante**, in caso di incapacità di agire del genitore.

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L'importo dell'Assegno è **rivalutato ogni anno** sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e quantificato nei relativi messaggi e circolari INPS, tra cui la circolare sui salari medi convenzionali che l'Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

I requisiti richiesti per il diritto all'Assegno di maternità di Stato sono:

- la residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
- la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero il possesso di titoli di soggiorno idonei, come specificato di seguito, al momento della presentazione della domanda.

[Leggi di più](#) ▼

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella [tabella](#) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall'Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l'indicazione del relativo responsabile.

[Leggi meno](#) ^

Utilizza il servizio